

Codice A2203A

D.D. 18 dicembre 2023, n. 879

**PR FSE + 2021-27 - misura "Sostegno all'inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale - periodo 2023-2027". Integrazione dell'avviso pubblico per l'adesione preventiva delle strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socioassistenziale (D.D. n. 739 del 29/03/2023).**



**ATTO DD 879/A2203A/2023**

**DEL 18/12/2023**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A22000 – WELFARE**

**A2203A - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale**

**OGGETTO:** PR FSE + 2021-27 – misura “Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale – periodo 2023-2027”. Integrazione dell’avviso pubblico per l’adesione preventiva delle strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socioassistenziale (D.D. n. 739 del 29/03/2023).

Viste:

- la D.G.R. n. 51-6810 del 27/04/2023 recante «PR FSE +2021-27 - Priorità III “Inclusione sociale” Ob. Specifico K). Atto di indirizzo per la misura “Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale” nell’ambito di azioni di Welfare territoriale. Spesa complessiva di euro 45.750.000,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2023-2025 (annualità 2023- 2024)», modificata con successiva D.G.R. n. 1-7003 del 07.06.2023 recante “PR FSE +2021-27 - Priorità III - Inclusione sociale - OS K) e sett. Interv. 158 . Modifica Atti di indirizzo di cui alla D.G.R.n. 27-6320 del 22.12.2022 e s.m.i. ed alla D.G.R. n. 51-6810 del 27.04.2023. Spesa complessiva di euro 91.500.000,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2022-2024 (annualità 2023-2024)”». con la quale è stato approvato l’Atto di indirizzo relativo alla misura indicata e che prevede interventi di sostegno economico a favore delle famiglie alle prese con la necessità di garantire adeguati servizi di assistenza a domicilio di persone non autosufficienti;
- la D.D. n. 947 del 28/4/2023 recante «PR FSE + 2021-27, priorità “inclusione sociale”, ob. specifico k) – misura “Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale – periodo 2023-2027”. Approvazione dell’avviso pubblico in attuazione della D.G.R. n. 51-6810 del 27/04/2023, modificata dalla D.D. n.1415 del 28.06.2023» modificata con successiva D.D. n. 1415 del 28/06/2023 recante «PR FSE + 2021-27, priorità “inclusione sociale”, ob. specifico k) –

*misura “Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socio-assistenziale – periodo 2023-2027”. Modifica dell’avviso pubblico approvato con D.D. n. 947 del 28.4.2023 in attuazione della D.G.R. n. 51-6810 del 27/04/2023 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-7003 del 07.06.2023»;*

- *la D.D. n. 739 del 29/03/2023 recante «PR FSE + 2021-27, priorità “inclusione sociale”, ob. specifico k) – misura “Sostegno all’inserimento di persone non autosufficienti in strutture residenziali a carattere sociosanitario o socio-assistenziale – periodo 2023-2027”. Approvazione dell’avviso pubblico per l’adesione preventiva delle strutture residenziali a carattere socio-sanitario o socioassistenziale».*

Dato atto che:

- l’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. 51-6810 del 27/04/2023 e ss., prevede che le strutture aderenti alla misura “Buono residenzialità” si impegnino a:

*“[...] mantenere inalterata la tariffa mensile applicata nei confronti dei soggetti già utenti della struttura al momento della presentazione della domanda di concessione del contributo e divenuti assegnatari del Buono Residenzialità, a parità di servizi offerti e di intensità assistenziale. La struttura sarà tenuta, in particolare, a continuare ad applicare al proprio ospite divenuto assegnatario del Buono la tariffa mensile applicata nell’ultima fattura emessa nel mese precedente a quello di inizio validità del Buono (tariffa comunque non eccedente i limiti previsti dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, come aggiornata dalla D.G.R. 7 Settembre 2022, n. 1-5575), alla quale per 24 mesi dovrà apportare una riduzione d’importo pari a 600 euro”*

e che provvedano, inoltre, a:

*“comunicare alla Regione Piemonte il valore massimo della tariffa mensile applicata in favore di nuovi utenti destinatari del “Buono”, comprensiva del valore del voucher, differenziata per fasce di intensità assistenziale e non eccedente i limiti previsti dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, come aggiornata dalla D.G.R. 7 Settembre 2022, n. 1-5575. Le fasce di intensità assistenziale sono le seguenti: bassa / medio-bassa; media / media-alta; alta / alta-incrementata. Tale tariffa viene indicata sul sito “Scelta sociale” e resa visibile agli interessati, per ragioni di trasparenza e di tutela della concorrenza tra le strutture: modifiche alle tariffe iniziali potranno essere apportate dalle strutture nel corso dei 24 mesi di percezione del Buono da parte dei propri ospiti, che ne siano destinatari, esclusivamente per effetto di una variazione del livello d’intensità assistenziale, di adeguamenti delle tariffe da parte della Regione Piemonte o in ragione dell’erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli inizialmente richiesti dall’utente [...]”.*

- tutte le strutture che hanno provveduto ad aderire alla misura “Buono residenzialità” tramite procedura informatizzata di cui alla D.D. n. 739 del 29/03/2023, hanno fornito apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, nella quale garantivano, ex aliis, il rispetto dei predetti impegni.

Ritenuto opportuno adottare apposito atto avente carattere integrativo ed interpretativo delle disposizioni previste nell’Avviso citato relativamente a questi aspetti, in quanto sono pervenute richieste di chiarimenti e di specificazioni ulteriori.

Considerato opportuno stabilire che:

- la tariffa mensile dichiarata in fase di adesione trova applicazione in favore di nuovi utenti destinatari del “Buono”, vale a dire assegnatari del “buono” in forma condizionata (a seguito di perfezionamento), e, quindi, come tale, nuovi ospiti della struttura;
- le “modifiche alle tariffe iniziali potranno essere apportate nel corso dei 24 mesi di percezione del

Buono esclusivamente per effetto di una variazione del livello d'intensità assistenziale, di adeguamenti delle tariffe da parte della Regione Piemonte o in ragione dell'erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli inizialmente richiesti dall'utente": tale fattispecie si applica a tutti gli assegnatari del "buono", indipendentemente dal fatto che si tratti di "nuovi" ospiti o di ospite già presenti in struttura;

- ciononostante le strutture aderenti possono procedere alla modifica delle "tariffe iniziali" indicate in fase di adesione, a seguito di adeguamenti tariffari i quali potranno trovare applicazione esclusivamente nei confronti di potenziali futuri destinatari del "buono residenzialità": questa possibilità può essere prevista, previo aggiornamento tempestivo del dato sulla piattaforma di adesione della misura, dal momento che tale comunicazione viene richiesta e resa fruibile ai potenziali ospiti "per ragioni di trasparenza e di tutela della concorrenza tra le strutture";

- tale variazione può essere effettuata, secondo le modalità di seguito indicate, esclusivamente una volta nell'ambito della durata temporale di apertura degli sportelli;

- la variazione può essere richiesta mediante invio tramite PEC di una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante attestante:

- l'ammontare e la data di decorrenza delle nuove tariffe;

- l'impegno a non applicare le nuove tariffe ai soggetti già assegnatari del "Buono residenzialità".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### *determina*

1) di prevedere i seguenti elementi di carattere integrativo / interpretativo ai contenuti dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 739 del 29/03/2023:

- la tariffa mensile dichiarata in fase di adesione trova applicazione in favore di nuovi utenti destinatari del "Buono", vale a dire assegnatari del "buono" in forma condizionata (a seguito di perfezionamento), e, quindi, come tale, nuovi ospiti della struttura;

- le "modifiche alle tariffe iniziali potranno essere apportate nel corso dei 24 mesi di percezione del Buono esclusivamente per effetto di una variazione del livello d'intensità assistenziale, di

adeguamenti delle tariffe da parte della Regione Piemonte o in ragione dell'erogazione di servizi ulteriori rispetto a quelli inizialmente richiesti dall'utente": tale fattispecie si applica a tutti gli assegnatari del "buono", indipendentemente dal fatto che si tratti di "nuovi" ospiti o di ospite già presenti in struttura;

- ciononostante le strutture aderenti possono procedere alla modifica delle "tariffe iniziali" indicate in fase di adesione, a seguito di adeguamenti tariffari i quali potranno trovare applicazione esclusivamente nei confronti di potenziali futuri destinatari del "buono residenzialità": questa possibilità può essere prevista, previo aggiornamento tempestivo del dato sulla piattaforma di adesione della misura, dal momento che tale comunicazione viene richiesta e resa fruibile ai potenziali ospiti "*per ragioni di trasparenza e di tutela della concorrenza tra le strutture*";

- tale variazione può essere effettuata, secondo le modalità di seguito indicate, esclusivamente una volta nell'ambito della durata temporale di apertura degli sportelli;

- la variazione può essere richiesta mediante invio tramite PEC di una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante attestante:

- l'ammontare e la data di decorrenza delle nuove tariffe;

- l'impegno a non applicare le nuove tariffe ai soggetti già assegnatari del "Buono residenzialità".

2) di dare atto che l'adozione del presente provvedimenti non determina oneri aggiuntivi di carattere economico a carico della Regione.

La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2203A - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale)  
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanese